



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr. Luigi Pentangelo

Decreto n. 33/2020

Prot. N. 1894/2020

- Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari
- Ai Sigg.ri Direttori Sez. Pen. e Sett. Amm.vo
- p.c. Al CSM (settimaemergenzacovid@cosmag.it)
- p.c. Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Potenza
- p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Potenza
 - p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente della Camera Penale di Lagonegro

Addì, 1° giugno 2020

Oggetto: Udienze penali – settore DIBATTIMENTO - aggiornamento linee guida di cui al Decreto n. 27/2020

Sommario

A. – Aggiornamento della sezione “3.2. <i>PENALE - Settore dibattimento</i> ” delle linee guida di cui al Decreto n. 27/2020 nei seguenti termini:.....	5
1. – Procedimenti da trattare dall’8 giugno al 31 luglio 2020	5
2. - Procedimenti da rinviare dall’8 giugno al 31 luglio 2020	6
3. - Modalità di svolgimento, orari e aule d’udienza.....	7
4. - Adattamenti organizzativi di attuazione	8
5. - Adeguamento organizzativo della cancelleria di sezione	8
B. – Rinvio per il resto al Decreto n. 27/2020.....	8

Visto il Decreto del Presidente tribunale Lagonegro n. 27/2020 contenente le linee guida di cui per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020;

visto il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, contenente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, contenente *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

vista la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione con modificazioni del DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*;

visto il DECRETO LEGGE 30 aprile 2020, n. 28, contenente *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*;

visto, in particolare, l'art. 83 (*“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e come ulteriormente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

viste le linee guida in materia deliberate dal CSM in data 5 marzo, 11 marzo e 26 marzo 2020;

vista la proposta del Presidente della sezione penale di aggiornare le linee guida delle udienze penali dibattimentali, su concorde avviso dei giudici addetti al settore;

considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica per come risultante dal mutamento del quadro di riferimento normativo a seguito del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e del DPCM del 17 maggio 2020;

considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica per come risultante dalla riunione del 29 maggio 2020 convocata dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale della Repubblica e tenutasi tra gli Uffici Giudiziari del distretto presso la Corte d'Appello, sentita l'Autorità sanitaria regionale;

tenuto conto che per il settore del dibattimento penale previsioni analoghe a quelle di cui qui appresso sono state adottate negli altri due tribunali del distretto;

tenuto conto dell'interlocuzione avuta con il Procuratore della Repubblica;

tenuto conto dell'interlocuzione avuta con il Presidente del locale COA;

tenuto conto dell'interlocuzione avuta con il Presidente della locale Camera Penale;

considerato che le prime applicazioni del Decreto n. 27/2020, hanno fatto risultare un forte contenimento del numero di procedimenti trattati per udienza davanti ai Giudici del dibattimento penale;

considerato che la forma di trattazione dell'udienza sarà mediante orari scaglionati prestabiliti, con limitazione del numero delle cause trattabili, con l'osservanza delle misure precauzionali di igiene sanitaria previste dettagliatamente nel Decreto n. 27/2020;

considerato che nel settore civile è fortissima la riduzione del numero di persone presenti nel palazzo di giustizia a seguito della perdurante applicazione della forma di trattazione delle udienze con modalità soltanto scritta, tramite scambio e deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 83, co.7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

considerato, sulla base dei dati estrapolati dai modelli M314 M e M314 C (Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Direzione generale di statistica) relativi rispettivamente al rito monocratico e al rito collegiale con riferimento al Periodo 30/06/2018-30/06/2019:

che elevatissimo è il numero dei procedimenti monocratici pendenti nella fase del dibattimento:

SEZ. A - PROCEDIMENTI presso il Tribunale di LAGONEGRO	RITO MONOCRATICO	RITO COLLEGIALE	totale
MOVIMENTO	n.	n.	n.
Pendenti all'inizio del periodo	3409	94	3503
Sopravvenuti nel periodo	1400	44	1444
Esauriti nel periodo	1024	46	1070
Pendenti alla fine del periodo (1A+2A-3A)	3785	92	3877

che l'indice di durata dei procedimenti monocratici a Lagonegro è nettamente superiore al dato medio nazionale:

PROC. ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA	RITO MONOCRATICO	RITO COLLEGIALE	RITO MONOCRATICO	RITO COLLEGIALE	RITO MONOCRATICO	RITO COLLEGIALE
	Sentenze	Sentenze	Altro	Altro	Totale	Totale
entro 6 mesi	85	4	25	0	110	4
da 6 mesi a 1 anno	52	3	7	0	59	3
da 1 a 2 anni	83	13	9	1	92	14
oltre 2 anni	761	25	2	0	763	25
Totale	981	45	43	1	1024	46
Durata media	1241	230	230	465	1198	745

tenuto conto della particolare situazione organizzativa del Tribunale di Lagonegro quanto a livello di innovazione tecnologica, di tempi e modi d'intervento della assistenza tecnica, delle prassi in uso presso il Foro locale;

tenuto conto che, per alleviare il carico di lavoro del ridottissimo numero del personale di cancelleria in materia di comunicazione dei rinvii adottati fuori udienza, il Presidente del locale COA e il Presidente della locale Camera Penale hanno offerto la loro collaborazione per assicurare

la presenza di un difensore da loro delegato che nei casi necessari sarà nominato e assumerà la qualità di sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, c. 4, e 102 c.p.p.;

dato atto che il presente aggiornamento delle linee guida è adottato al termine del procedimento di partecipazione allargata di cui all'art. 83 co.6 D.L. 17.3.2020 n.18, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale della Repubblica, all'esito della riunione del 29 maggio 2020;

DISPONE

A. – Aggiornamento della sezione “3.2. PENALE - Settore dibattimento” delle linee guida di cui al Decreto n. 27/2020 nei seguenti termini:

1. – Procedimenti da trattare dall'8 giugno al 31 luglio 2020

Nel periodo dall'8 giugno al 31 luglio 2020, saranno trattate le udienze aventi ad oggetto:

1. - convalida dell'arresto e conseguente giudizio direttissimo;
2. - processi nei quali uno o più imputati siano sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza personale;
3. - processi ritenuti dal giudicante, su richiesta di parte, di particolare urgenza nei seguenti limiti: grave e concreto rischio di dispersione o inquinamento della prova, in attuazione del principio basilare di conservazione della prova, individuato da data risalente (1992) dalle sentenze della Corte Costituzionale 254 e 255, sulla base degli artt. 24, 112 e 3 Costituzione.
4. - processi per i quali è stata già fissata la sola discussione;
 - 4.1. - se il loro numero è superiore a cinque per sessione si adotterà il criterio sussidiario del numero di iscrizione del tribunale (RGT), rinviando quelli più recenti alla prima udienza successiva capiente;
 - 4.2. - se il loro numero è inferiore a cinque per sessione saranno trattati i processi per i quali vi è istanza di definizione mediante procedimenti speciali ove ve ne siano i presupposti (abbreviato;

patteggiamento, messa alla prova); a tal fine i difensori faranno pervenire in cancelleria anche tramite pec – che ha l'onere di avvisare immediatamente il giudice anche telefonicamente – la relativa istanza almeno sei giorni prima dell'udienza; i processi eccedenti saranno rinviati alla prima udienza successiva capiente secondo il criterio sopra indicato.

4.3. - nel caso in cui i processi per la discussione e quelli con istanza di definizione alternativa non siano sufficienti a raggiungere il numero di cinque per sessione, saranno trattati i processi per i quali non è stato aperto il dibattimento sino al provvedimento di ammissione delle prove, nonché i giudizi di appello sulle sentenze dei giudici di pace.

4.4. - in ogni caso si verificherà la regolare costituzione delle parti sino, ove del caso, alla dichiarazione di assenza.

5. – le udienze in camera di consiglio aventi ad oggetto:

- incidenti di esecuzione;
- altri procedimenti: suscettibili di incidere sulla libertà personale; oppure, urgenti; oppure, quando le parti e l'interessato dichiarano di non voler partecipare all'udienza camerale con discussione scritta.

2. - Procedimenti da rinviare dall'8 giugno al 31 luglio 2020

Nel periodo dall'8 giugno al 31 luglio 2020, saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze aventi ad oggetto:

tutti i procedimenti diversi dalle categorie prima elencate sub A.

Le date dei rinvii saranno determinate secondo criteri di scaglionamento, da graduare in base alla data del termine di prescrizione dei reati, alla data di iscrizione a ruolo, ai criteri di priorità previsti dai programmi di gestione approvati dal C.S.M.

I rinvii dovranno essere calibrati in modo da evitare che, alla ripresa delle attività dopo il periodo emergenziale, si formino udienze sovraccariche di cause.

I rinvii saranno dati in udienza in presenza del rappresentante del pubblico ministero e del difensore, all'occorrenza del difensore immediatamente reperibile che sarà nominato e assumerà la qualità di sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, c. 4, e 102 c.p.p.

Almeno quattro giorni prima dell'udienza il giudice trasmetterà al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'elenco dei processi da rinviare con l'indicazione della data di rinvio.

Il giudice, prima del rinvio, verifica la regolare costituzione delle parti adottando i conseguenti provvedimenti e in caso di prima udienza dichiara, ove ve ne siano i presupposti, l'assenza dell'imputato ai sensi degli artt. 484, c. 2 bis, e 420 bis c.p.p. senza procedere alla risoluzione delle questioni preliminari o a dichiarare l'apertura del dibattimento.

Il difensore che intenda motivatamente chiedere il rinvio della trattazione del processo per un'udienza diversa da quella individuata dal giudice nell'elenco predisposto avrà l'onere di darne tempestiva comunicazione almeno per l'udienza di rinvio.

3. - Modalità di svolgimento, orari e aule d'udienza

Al fine di evitare eccessiva concentrazione di persone, anche al di fuori del tribunale, le udienze:

- saranno suddivise in due sessioni: una di mattina dalle 9 alle 13, ed una pomeridiana dalle 13 alle 17;
- con cinque processi ciascuna;
- utilizzando le due aule più grandi poste in piani diversi.

I processi saranno fissati in cinque orari diversi distanziati di trenta minuti ciascuno indicativamente.

All'uopo si autorizza lo spostamento dell'udienza del g.o.p. D'Ambrosio, limitatamente alla trattazione dei cinque processi, dal martedì al lunedì; sul punto demanda al Presidente di sezione le disposizioni di attuazione.

Per effetto di tale ripartizione le udienze avranno il seguente svolgimento settimanale:

LUNEDI': D'Ambrosio (due sessioni);

MARTEDI': Marrone, Viterale, Pagano, Lombardi, D'Ambrosio (solo per i rinvii) una sessione ciascuno;

MERCOLEDI': Marrone, Viterale, Pagano, Lombardi (una sessione ciascuno);

GIOVEDI': Collegio, Bellusci, Russillo (una sessione ciascuno);

VENEDI': Piccinno, Cuofano (due sessioni ciascuno).

Sempre al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, saranno adottati i seguenti accorgimenti organizzativi dell'udienza:

- aula d'udienza a porte chiuse;
- con accesso delle persone scaglionato a mezzo orari differenziati secondo intervalli temporali adeguati alle attività processuali da svolgere, orari previamente indicati sul ruolo d'udienza affisso fuori dall'aula e all'ingresso del palazzo giudiziario;
- con apposita disciplina d'ordine circa le cautele necessarie per osservare il distanziamento sociale;
- con il rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- con accesso solo delle persone munite degli opportuni dispositivi sanitari (mascherine, guanti);
- con frequenti ricambi d'aria a mezzo apertura delle finestre.

4. - Adattamenti organizzativi di attuazione

1. - Il presidente di sezione adotterà le misure organizzative di ulteriore dettaglio per dare attuazione al presente decreto e per sopperire a specifiche esigenze che dovessero emergere dalla pratica applicazione.

2. - A tal fine è incaricato di dare le necessarie direttive al Direttore amministrativo della sezione penale.

5. - Adeguamento organizzativo della cancelleria di sezione

Il Direttore amministrativo della sezione penale, anche in base alle direttive del Presidente di sezione, è incaricato dell'organizzazione dei servizi della cancelleria in modo da dare compiuta attuazione al presente provvedimento. A questo fine, se necessario, assicura l'incremento del personale presente in sede nella misura idonea al soddisfacimento del carico di lavoro.

B. – Rinvio per il resto al Decreto n. 27/2020

Per le parti qui non aggiornate valgono le disposizioni delle linee guida di cui al Decreto n. 27/2020.

MANDA

all'ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
- b) sia pubblicato nel sito web del tribunale.

SI INVITA

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del foro di Lagonero.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Luigi Pentangelo)